

## Decreto "Parametri bis" e Servizi di architettura e di Ingegneria: Luci ed ombre sul parere del Consiglio di Stato

**24/09/2013** - Parere favorevole, ma opportuna una **ulteriore riflessione** da parte del Ministero della Giustizia reputando validi i **suggerimenti** del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Questo è, in sintesi, il parere del Consiglio di Stato sul decreto "Parametri bis" relativo ai **parametri per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria**.

In particolare, il Consiglio di Stato con il **parere n. 3626 del 29 agosto 2013** ha espresso il proprio giudizio in merito allo schema di decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il regolamento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria.

Il parere in argomento, a nostro avviso contiene **luci** nel senso che da un punto di vista formale si tratta di un parere favorevole con alcune richieste sul testo dell'articolato ma entrando nel dettaglio non possiamo non affermare che **alle luci si aggiungono le ombre**.

**Ombre** relative alla condivisione da parte del Consiglio di Stato relativamente alla richiesta del Consiglio superiore dei lavori pubblici (condivisa dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) dell'inserimento nell'articolo 1 del provvedimento di un ulteriore comma in cui venga affermato che **competete alla stazione appaltante l'obbligo di verifica del rispetto del vincolo in sede di determinazione del corrispettivo in modo che lo stesso non determini un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 2**.

In pratica, il Consiglio di Stato ritiene, comunque, opportuna una **ulteriore riflessione sulla questione da parte del Ministero**, reputando validi i suggerimenti di Consiglio e Autorità e chiedendo l'inserimento nel citato articolo 1 di un ulteriore comma 5 così formulato: *"Il rispetto del vincolo di cui al precedente comma 4 è garantito dalla stazione appaltante"*.

Il Consiglio di Stato precisa nel proprio parere che tale formula sembra possa adeguatamente soddisfare le esigenze rappresentate nei pareri dell'Autorità e del Consiglio superiore dei Lavori pubblici e contestualmente tiene nel dovuto conto le precisazioni ministeriali per evitare di rendere particolarmente onerosa l'attività amministrativa.

In verità il Consiglio superiore dei Lavori pubblici aveva chiesto l'inserimento del comma 5 con il seguente testo *"Compete al RUP l'obbligo della verifica del rispetto del vincolo di cui al precedente comma 4 in sede di determinazione del corrispettivo"*.

Ci chiediamo cosa aggiunge di nuovo il parere del Consiglio di Stato a quello già espresso nel secondo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 17 maggio 2013.

E' vero nel testo del comma 5, così come predisposto dal Consiglio di Stato **non si afferma che deve essere il RUP a dover effettuare la verifica** e viene detto che il rispetto del vincolo deve essere garantito dalla stazione appaltante ma non posso non evidenziare che in questa maniera si vuole giocare con le parole perché **a chi dovrebbe affidare la stazione appaltante la verifica del vincolo se non al RUP?**

In verità continuo ad essere dell'opinione che **non è possibile demandare ad altri il rispetto della legge**; il decreto Ministeriale dovrebbe essere già rispettoso della norma primaria ed allora se lo è o si presume che non lo sia, non dovrebbe essere richiesta alcuna ulteriore verifica e **dovrebbe essere**

**modificato per renderlo conforme alla norma primaria** senza demandare né alla stazione appaltante, né al RUP la responsabilità di fare accertamenti che non competono loro.

Ricordiamo, per ultimo che l'Ufficio legislativo del **Ministero della Giustizia**, non aveva condiviso il parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici ritenendo che **la verifica del RUP avrebbe rappresentato una inutile ed inopportuna complicazione burocratica** e non aveva inserito, quindi, tale richiesta che, per altro, era stata già bocciata dalle professioni dell'area tecnica.

Non comprendiamo, quindi, il salomonico parere del Consiglio di Stato che è salomonico soltanto dal punto di vista formale in quanto nella buona sostanza **non potrà essere che il RUP ad effettuare la verifica del vincolo previsto dalla legge.**

A cura di **arch. Paolo Oreto**

**[Riproduzione riservata]**